



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione  
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA prot. 45/21 del 14/01/2021

OGGETTO: Procedure DL98 – corretta gestione dell'Istanza dell'acquirente a fronte di pratiche cumulative di Tipo 2.

A seguito di richieste di chiarimenti, pervenute a questa Unità Progettuale nell'imminenza dell'obbligo (dal 19 gennaio p.v.) di gestione con le nuove procedure DL98 delle pratiche cd. Cumulative di Tipo 2, appare opportuno fornire alcune precisazioni per la corretta predisposizione dell'Istanza dell'acquirente.

L'invio di queste prime indicazioni ha lo scopo anche di raccogliere eventuali ulteriori richieste di chiarimenti/precisazioni utili per la definitiva trattazione della materia in previsione della prossima circolare congiunta MIT/ACI.

Come ben noto, a fronte di prima immatricolazione/iscrizione, il "titolo" per l'iscrizione al PRA può essere costituito, oltre che dalla dichiarazione di vendita, anche dall'Istanza dell'acquirente (nei casi previsti), che potrà essere redatta in forma singola oppure anche in forma cumulativa, da inserire nel fascicolo di ciascuna pratica interessata.

Con le procedure "tradizionali", a fronte di Istanze Cumulative oggi definite di Tipo 2, veniva presentata un'Istanza cumulativa alla Motorizzazione, mentre per la richiesta di iscrizione al PRA per ogni singolo veicolo veniva presentata un'istanza singola (mod. NP-2C), con relativo assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 per ciascuna nota, sulla quale poteva essere redatta l'istanza dell'acquirente.

Con le procedure DL98, invece, è prevista un'unica Istanza Cumulativa relativa a più veicoli, valida sia per la richiesta alla Motorizzazione

che al PRA e, quindi, non dovrà più essere assolta l'imposta di bollo della nota PRA per ogni singola pratica.

Si precisa, peraltro, che l'Istanza Cumulativa non può avere valore di Istanza acquirente perché, sebbene sia sottoscritta, è relativa a più veicoli che non possono essere indicati all'interno dell'Istanza Unificata (IU); pertanto nell'Istanza dell'acquirente mancherebbe l'elemento essenziale che consente l'individuazione dei veicoli. Tale condizione non verrebbe soddisfatta neppure dall'eventuale presenza dell'Allegato veicoli (allegato, comunque, non richiesto nei fascicoli relativi alle cumulative di tipo 2), in quanto tale allegato non prevede la sottoscrizione da parte del soggetto dichiarante e non fa parte integrante della Sez.1 dell'Istanza Unificata (sezione che svolge, ove previsto, la funzione di Istanza acquirente).

La funzione di Istanza acquirente non può essere assolta neppure per il singolo veicolo relativo alla targa/telaio indicato nell'Istanza Cumulativa in quanto l'Istanza è valida per tutte le pratiche facenti parte del "pacchetto" cumulative e non può avere un valore diverso a seconda che sia allegata alla pratica relativa alla targa indicata o meno.

Inoltre, l'Istanza Cumulativa non contiene l'allegato soggetti e, pertanto, nel caso di soggetto acquirente persona giuridica, l'Istanza acquirente riporterebbe solo i dati del legale rappresentante e non quelli dell'acquirente.

Parimenti non può fungere da Istanza acquirente neppure l'Allegato Istanza Cumulativa in quanto non è sottoscritto dal soggetto dichiarante ma viene firmato esclusivamente dallo STA con FDR.

Per le motivazioni sopra esposte, **a fronte di Cumulative di tipo 2, l'Istanza dell'acquirente** (nei casi in cui tale "titolo" può essere utilizzato) **deve essere necessariamente predisposta su atto a parte**, al di fuori cioè dell'Istanza Unificata.

Come previsto dalle disposizioni a suo tempo impartite da ACI ( cfr. Lett. circ. n. 6501 del 16/5/2005) per la suddetta istanza dell'acquirente dovrà, inoltre, essere corrisposta l'imposta di bollo (mediante apposizione del relativo contrassegno telematico), in quanto tutte le Istanze alla PA devono essere in bollo (presupposto che in caso di Istanza acquirente predisposta su NP-2 o Istanza Unificata viene soddisfatto dall'imposta di bollo versata sulla nota PRA / IU).

Si precisa comunque che **l'Istanza acquirente potrà essere redatta sia in forma singola che in forma cumulativa**. Qualora l'Istanza acquirente sia redatta in forma cumulativa, quindi, riferita a una serie di veicoli acquistati dal medesimo soggetto, sarà comunque dovuta una sola Imposta di bollo. Al riguardo, per agevolare gli operatori, si allega una facsimile di Istanza dell'acquirente (All. 1) che potrà essere utilizzata sia in forma singola e cumulativa.

Come d'uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

Unità Progettuale per l'attuazione  
del Documento Unico per gli Automobilisti

All.